



NORMATIVA · SUCCESSIONI E TESTAMENTO

Testamento e successioni: la guida completa 2026

Chi eredita e quanto, con e senza testamento. Le quote intoccabili dei legittimari, le tre forme del testamento, gli errori che lo invalidano, i tempi e le procedure dell'accettazione, le imposte dopo la riforma. Con la lezione dell'ordinanza della Cassazione n. 17356 del 1° giugno 2026: senza data completa, il testamento olografo è annullabile, e sanarlo è molto più difficile di quanto si creda.

Quasi tutti i passaggi di ricchezza tra generazioni, in Italia, passano per un immobile. Eppure il testamento resta un atto raro, spesso rinviato, e quando c'è è scritto male: la giurisprudenza del 2026 lo dimostra con casi in cui una sola riga mancante (la data) ha travolto le volontà di una vita. Questo Quaderno ricostruisce, norma per norma e sentenza per sentenza, come funziona davvero la successione in Italia: che cosa accade senza testamento, che cosa si può decidere e che cosa no, come si scrive un testamento che regge, quanto si paga e che cosa fare, con quali tempi, quando l'eredità arriva. Linguaggio diretto, fonti verificate, nessuna semplificazione che diventi un errore.

SCHEDA DEL DOCUMENTO

Titolo	Testamento e successioni: la guida completa 2026
Categoria	Normativa · Guida operativa
Data	Giugno 2026
Destinatari	Proprietari immobiliari, eredi e futuri eredi, operatori immobiliari
Quaderni USEC collegati	Quaderno N.03 «Donazioni immobiliari: finalmente libere!» e Quaderno N.11 «Donazioni e azione di riduzione: la riforma» (circolazione degli immobili di provenienza donativa, L. 182/2025)
A cura di	USEC — Ufficio Studi e Analisi Immobiliari

⚠ AVVISO AL LETTORE

Questo Quaderno espone norme vigenti e orientamenti giurisprudenziali alla data di redazione (giugno 2026), citati per estremi verificati: articoli del Codice civile, testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) come modificato dal D.Lgs. 139/2024, pronunce della Corte di Cassazione indicate per numero, sezione e data. È un documento informativo e divulgativo: non costituisce parere legale né sostituisce il notaio o l'avvocato sul caso concreto. La materia successoria è tra le più delicate del diritto civile: per la redazione di un testamento e per ogni decisione su un'eredità, il passaggio dal professionista non è una formalità, è la sostanza.

NOTA METODOLOGICA

Ogni affermazione è ancorata alla fonte primaria. Le norme sono citate per tipo, numero, anno e articolo; le pronunce di legittimità per numero e data. Dove un dato circolante nella prassi non ha trovato riscontro nella fonte ufficiale, non è stato riportato; dove un'affermazione diffusa risulta imprecisa, ed è frequente in questa materia, viene corretta apertamente. I punti di raccordo con i Quaderni N.03 e N.11 sono segnalati esplicitamente.

Il percorso è organico: prima le regole della successione, con e senza testamento, e i limiti che nessun testamento può superare (Parte I); poi il testamento, le sue forme e i suoi vizi (Parte II); quindi la lezione della giurisprudenza 2026, con l'ordinanza n. 17356 al centro (Parte III); infine la pratica: tempi e procedure dell'accettazione, le imposte dopo la riforma e l'immobile ereditato (Parte IV).

PARTE I · LE REGOLE DELLA SUCCESSIONE

1.

L'apertura della successione: che cosa accade alla morte

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Da quell'istante il patrimonio del defunto (il *de cuius*, nel linguaggio giuridico) deve trovare nuovi titolari. L'art. 457 c.c. indica le sole due strade possibili: l'eredità si devolve **per legge** (successione legittima) o **per testamento** (successione testamentaria). E fissa una gerarchia precisa: non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Il testamento, se c'è ed è valido, viene prima: la legge interviene solo per colmare i vuoti.

Le due forme convivono spesso: chi dispone per testamento solo di alcuni beni lascia il resto alle regole della successione legittima. E il terzo comma dell'art. 457 c.c. aggiunge il limite che attraversa tutta la materia: le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. È il tema della sezione 3.

IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

L'art. 458 c.c. vieta ogni convenzione con cui si dispone della propria successione futura, così come gli atti con cui si dispone o si rinuncia a diritti su una successione non ancora aperta. In concreto: non si può «promettere» un'eredità per contratto, né vendere o cedere i diritti su un'eredità di una persona ancora in vita, né rinunciarvi in anticipo. Fa eccezione, nei limiti della legge, il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) per il trasferimento di aziende e partecipazioni societarie. L'unico strumento generale per decidere il destino dei propri beni dopo la morte resta il testamento: revocabile, per definizione, fino all'ultimo giorno (art. 587 c.c.).

2.

Senza testamento: la successione legittima

Quando il testamento non c'è, ed è la situazione di gran lunga più frequente in Italia, la legge individua gli eredi tra coniuge e parenti, secondo le combinazioni fissate dagli artt. 565 ss. c.c.: il coniuge superstite, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli altri parenti fino al sesto grado e, in mancanza di tutti, lo Stato (art. 586 c.c.). Le quote per ciascuna situazione familiare sono nella colonna «Senza testamento» della **tabella della sezione 3**, che le mette a confronto con le quote riservate dei legittimari: due piani diversi che è bene leggere insieme, proprio per non confonderli.

Tre regole valgono in ogni caso. Al coniuge superstite spettano in aggiunta, qualunque sia la quota, i **diritti di abitazione** sulla casa adibita a residenza familiare e di **uso** sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.): un dettaglio tutt'altro che teorico quando il patrimonio ereditario è composto soprattutto dall'abitazione. Il coniuge separato senza addebito conserva i diritti successori (art. 585 c.c.); il divorzio invece li estingue. I figli ereditano tutti in parti uguali, senza alcuna distinzione tra figli nati nel matrimonio, nati fuori dal matrimonio o adottivi.

UNA PRECISAZIONE: IL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO (ART. 548 C.C.)

Il coniuge cui la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato non eredita come gli altri: non ha i diritti successori del coniuge, ma soltanto, **se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti** a carico del defunto, un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, non superiore alla prestazione alimentare goduta (art. 548, comma 2, c.c.). È la differenza che separa il «senza addebito» (erede pieno) dal «con addebito» (solo assegno, e solo a condizioni).

△ IL CONVIVENTE DI FATTO NON EREDITA

È l'equivoco più pericoloso della materia, alimentato dal linguaggio comune che usa «unione civile» e «convivenza» come sinonimi. Non lo sono: la parte dell'unione civile eredita **come un coniuge**; il convivente di fatto, senza testamento, **non riceve nulla**, né proprietà, né quota, né usufrutto, qualunque sia la durata della convivenza, anche dopo trent'anni e con figli in comune. La sottosezione che segue mette le due condizioni una accanto all'altra, comma per comma.

Unione civile e convivenza di fatto: perché non sono la stessa cosa

La fonte è la stessa, la L. 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà), ma dentro quella legge vivono due istituti radicalmente diversi. L'**unione civile** (art. 1, commi 1-35) è un atto formale di stato civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e registrato nell'archivio dello stato civile. La **convivenza di fatto** (commi 36-65) non è un atto: è una situazione. Due persone maggiorenni, di qualunque sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non sposate né unite civilmente tra loro (comma 36); la stabilità si accerta tramite la dichiarazione anagrafica (comma 37). Registrare la convivenza in anagrafe è utile e consigliabile, ma non trasforma il convivente in erede.

Sul piano successorio la distanza è massima. Per l'unione civile opera la clausola generale di equivalenza del comma 20 (le disposizioni che si riferiscono al coniuge si applicano alla parte dell'unione civile) e, in modo specifico, il comma 21 richiama i capi del libro secondo del Codice civile su indegnità, legittimari, successione legittima, collazione e patto di famiglia. Al convivente di fatto la legge riserva invece poche tutele puntuali, nessuna delle quali è un diritto ereditario:

PROFILO	CONIUGE / PARTE DELL'UNIONE CIVILE	CONVIVENTE DI FATTO
Diritto di ereditare in assenza di testamento	Sì, secondo le quote degli artt. 565 ss. c.c. (per l'unione civile: commi 20-21)	No, mai
Quota di legittima	Sì: è legittimario (artt. 536 ss. c.c.)	No: un testamento può lasciargli solo la quota disponibile
Casa di residenza comune	Diritto di abitazione vitalizio , più l'uso dei mobili (art. 540, co. 2, c.c.)	Diritto temporaneo di continuare ad abitarla: 2 anni, o quanto è durata la convivenza se superiore, massimo 5; minimo 3 anni se vi coabitano figli minori o disabili del superstite (comma 42). Si perde se cessa di abitarvi stabilmente o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza (comma 43)
Casa in affitto	Succede nel contratto di locazione	Facoltà di succedere nel contratto (comma 44)
Pensione di reversibilità e indennità di fine rapporto	Sì, come al coniuge	No
Imposta di successione (se beneficiario per testamento)	4% oltre 1 milione di franchigia	8% senza alcuna franchigia : fiscalmente è un estraneo
Risarcimento per morte da fatto illecito di un terzo	Sì	Sì, con gli stessi criteri del coniuge superstite (comma 49)
Dopo la rottura in vita	Assegno secondo le regole di separazione e divorzio (o di scioglimento dell'unione)	Soli alimenti, se in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (comma 65)

Si ribadisce come l'unione civile esista, in Italia, **solo per le coppie dello stesso sesso**, mentre la convivenza di fatto è aperta a chiunque. Una coppia eterosessuale non può «fare l'unione civile al posto del matrimonio»: le alternative sono sposarsi o restare conviventi di fatto, con le tutele limitate della tabella. Chi sceglie, legittimamente, di non sposarsi deve sapere che sta scegliendo anche lo statuto successorio che ne deriva.

⚠ IL CONTRATTO DI CONVIVENZA NON È UN TESTAMENTO

Altro equivoco frequente. Il **contratto di convivenza** (commi 50-63) serve a regolare i rapporti patrimoniali **mentre si è in vita**: chi contribuisce alle spese e in che misura, l'eventuale scelta della comunione dei beni, la residenza comune. Si stipula con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Per il dopo-morte, invece, non serve a nulla: non può contenere disposizioni successorie, perché lo vieta l'art. 458 c.c. (divieto dei patti successori), e anzi la morte di uno dei contraenti scioglie il contratto (comma 59). In sintesi: **il contratto di convivenza non trasferisce nulla al partner superstite**.

Chi convive e vuole proteggere il partner ha tre strumenti veri, nessuno dei quali è automatico:

- il **testamento**, con cui lasciargli la quota disponibile; attenzione al fisco, perché il convivente paga l'imposta di successione all'8% senza franchigia;
- la **polizza vita** con il partner come beneficiario: la somma gli arriva per diritto proprio (art. 1920 c.c.), fuori dall'eredità, e non sconta l'imposta di successione;
- gli **asseti costruiti in vita** con il notaio: per esempio comprare la casa in comproprietà, o riservargli un usufrutto.

3.

I limiti di ogni testamento: i legittimari

La libertà testamentaria, in Italia, non è piena. Gli artt. 536 ss. c.c. riservano a coniuge (o parte dell'unione civile), figli e, solo in assenza di figli, ascendenti una quota del patrimonio, la **legittima**, di cui il testatore non può privarli. Ciò che resta è la **quota disponibile**, l'unica su cui la volontà è davvero libera.

Successione legittima e legittima dei legittimari sono due piani diversi che la prassi confonde di continuo: la prima dice a chi va l'eredità quando il testamento non c'è; la seconda dice che cosa nessun testamento può togliere. La tabella li affianca, situazione per situazione:

FAMIGLIA DEL DEFUNTO	SENZA TESTAMENTO: A CHI VA L'EREDITÀ	CON TESTAMENTO: QUOTA COMUNQUE RISERVATA	QUOTA DISPONIBILE
Coniuge* e un figlio	Metà ciascuno (art. 581)	1/3 al coniuge, 1/3 al figlio (art. 542)	1/3
Coniuge e due o più figli	1/3 al coniuge, 2/3 ai figli in parti uguali (art. 581)	1/4 al coniuge, 1/2 ai figli (art. 542)	1/4
Un solo figlio, senza coniuge	Tutto al figlio (art. 566)	1/2 al figlio (art. 537)	1/2
Più figli, senza coniuge	Tutto ai figli in parti uguali (art. 566)	2/3 ai figli (art. 537)	1/3
Coniuge senza figli, con ascendenti e/o fratelli	2/3 al coniuge, 1/3 ad ascendenti e fratelli; agli ascendenti almeno 1/4 dell'eredità (art. 582)	1/2 al coniuge; 1/4 agli ascendenti, se presenti (art. 544); ai fratelli nulla di riservato	1/4 (1/2 se mancano ascendenti)
Coniuge solo	Tutto al coniuge (art. 583)	1/2 al coniuge (art. 540)	1/2
Solo ascendenti, senza coniuge né figli	Ascendenti e fratelli secondo gli artt. 568-571	1/3 agli ascendenti (art. 538); ai fratelli nulla di riservato	2/3
Né coniuge, né figli, né ascendenti	Fratelli, poi parenti fino al 6° grado (art. 572); in mancanza, lo Stato (art. 586)	Nessuna quota riservata: piena libertà di testare	Tutto

* «Coniuge» comprende sempre la parte dell'unione civile (L. 76/2016, art. 1, commi 20-21). I fratelli ereditano per legge in assenza di figli, ma non sono mai legittimari: un testamento può escluderli senza alcun vincolo.

Ai fini del calcolo della legittima, la legge non guarda solo a ciò che il defunto lascia: alla massa si riuniscono fittiziamente anche le donazioni fatte in vita (art. 556 c.c.). Il testamento che lede la legittima **non è nullo**: produce i suoi effetti finché il legittimario leso non agisce con l'**azione di riduzione** (artt. 553 ss. c.c.), che si prescrive in dieci anni. Sulla decorrenza, le Sezioni Unite (n. 20644/2004) hanno fissato il punto: per le disposizioni testamentarie il termine corre dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base al testamento, per le donazioni dall'apertura della successione.

TUTTO AL FRATELLO: CHE COSA RECUPERANO MOGLIE E FIGLIO (SCENARIO ILLUSTRATIVO)

Un vedovo risposato, con un figlio dal primo matrimonio, lascia per testamento l'intero patrimonio di 300.000 euro al fratello. Il testamento è valido e produce effetti. Ma coniuge superstite e figlio sono legittimari: la legge riserva un terzo a ciascuno, cioè 100.000 euro a testa (riga «coniuge e un figlio» della tabella). Agendo in riduzione recuperano i loro 200.000 euro; al fratello, qualunque cosa dica il testamento, resta al massimo la disponibile di 100.000. Se però nessuno dei due agisce entro il termine, il testamento si consolida così com'è: la legittima protegge solo chi la fa valere.

RACCORDO CON I QUADERNI N.03 E N.11: LA RIFORMA DEL 2025

La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha riscritto gli artt. 561 e 563 c.c.: il legittimario leso da una donazione non può più chiedere la restituzione dell'immobile al terzo che lo ha acquistato dal donatario; l'acquisto del terzo a titolo oneroso è definitivo e al legittimario resta un diritto di credito verso il donatario (con regime transitorio per le domande già trascritte e per le opposizioni notificate nei termini). La tutela dei legittimari, per gli immobili donati e poi rivenduti, è passata da reale a obbligatoria: è la svolta che ha sbloccato la commerciabilità degli immobili di provenienza donativa, analizzata nei Quaderni N.03 e N.11. L'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie resta invece pienamente operativa.

PARTE II · IL TESTAMENTO

4.

Le tre forme ordinarie del testamento

Il testamento è l'atto revocabile con cui si dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte (art. 587 c.c.). È un atto **personalissimo**: non ammette rappresentanza, non può essere fatto «a quattro mani» (il testamento congiuntivo o reciproco è vietato dall'art. 589 c.c.), e ogni sua forma è solenne, a forma vincolata. Le forme ordinarie sono tre (artt. 601-605 c.c.):

FORMA	COME SI FA	VANTAGGI	RISCHI E COSTI
Olografo (art. 602 c.c.)	Interamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore. Nessun notaio, nessun testimone.	Gratuito, immediato, segreto, revocabile in ogni momento.	Smarrimento, distruzione, occultamento; vizi di forma (è il caso dell'ordinanza 17356/2026); più esposto a contestazioni su autenticità e capacità.
Pubblico (art. 603 c.c.)	Ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; il notaio mette per iscritto le volontà dichiarate.	Massima sicurezza formale; conservazione garantita; adatto a chi non può scrivere; fa piena prova finché un giudice non ne accerti la falsità (querela di falso).	Costo notarile; il contenuto è noto a notaio e testimoni (vincolati al segreto).
Segreto (artt. 604-605 c.c.)	Scheda (anche scritta da terzi o a macchina, con i requisiti dell'art. 604) consegnata sigillata al notaio davanti a due testimoni.	Contenuto segreto a tutti, conservazione notarile.	Formalità di consegna rigorose; nella pratica è raro. Se invalido come segreto, può valere come olografo se ne ha i requisiti (art. 607 c.c.).

Una rete di sicurezza attraversa il sistema: la **conversione formale** dell'art. 607 c.c. e, soprattutto, la **conferma** dell'art. 590 c.c., su cui la Parte III tornerà a fondo. Ma è una rete a maglie strette: confidare nella sanatoria, come si vedrà, è una pessima strategia.

5.

Il testamento olografo fatto bene: tre requisiti, nessuno negoziabile

L'olografo è la forma più usata e la più fragile. L'art. 602 c.c. chiede tre cose, e le chiede tutte di pugno del testatore:

- **Autografia integrale.** Tutto il testo deve essere scritto a mano dal testatore. Una scheda scritta al computer e solo firmata non è un testamento olografo; persino l'intervento materiale di un terzo che «guida la mano» o aggiunge parole può compromettere l'atto. Niente moduli prestampati, niente videoscrittura.
- **Data completa.** Giorno, mese e anno, scritti a mano dal testatore. È ammessa l'indicazione per relazione certa (ad esempio «Natale 2026»), purché dalla scheda stessa (il foglio che contiene le volontà) il giorno esatto sia ricavabile. Solo l'anno non basta; giorno e mese senza anno nemmeno. La data, insegna la giurisprudenza, non è un orpello: serve a verificare la capacità del testatore in quel momento, a stabilire quale testamento prevalga se ne esistono più d'uno, a collocare nel tempo la formazione della volontà.
- **Sottoscrizione.** Alla fine delle disposizioni (art. 602, comma 2). È valida anche senza nome e cognome per esteso, se designa con certezza la persona del testatore; ma la firma abituale e completa elimina ogni discussione.

LE REGOLE D'ORO DELLA REDAZIONE

Carta libera e penna; scrittura corsiva abituale, senza stampatello «anonimo»; data completa in testa o in calce; firma sotto l'ultima riga delle disposizioni; nessuna cancellatura non riscritta; beni e beneficiari identificati senza ambiguità (per gli immobili: indirizzo e, meglio, dati catastali); un esemplare conservato in luogo sicuro e, scelta più solida, un secondo depositato fiduciarmente presso un notaio. Chi vuole modificare non corregge: **riscrive integralmente** un nuovo testamento con data successiva, dichiarando revocate le disposizioni precedenti. E a ogni evento di vita rilevante (matrimonio, figli, acquisti, vendite) il testamento si rilegge e, se serve, si rifà.

Messe in pratica, queste regole producono una pagina dalla struttura riconoscibile, ed è utile averla davanti agli occhi in positivo: l'identificazione di chi scrive («Io sottoscritto ..., nato a ... il ...»), la revoca espressa di ogni testamento precedente, le disposizioni una per capoverso con beni e beneficiari individuati senza ambiguità, il rispetto delle quote riservate con la sola disponibile destinata liberamente e, in chiusura, la data completa e la firma. Non è un modello da copiare alla lettera: è ciò che un notaio, un giudice o un erede si aspettano di trovare in un atto ben fatto. La calibratura sul caso concreto resta lavoro da svolgere, idealmente, con il notaio.

Dopo il decesso, chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la **pubblicazione** appena ha notizia della morte (art. 620 c.c.). La pubblicazione non rende valido un atto invalido e non «approva» nulla: rende il testamento eseguibile e conoscibile. Occultarlo o sopprimerlo, oltre alle conseguenze penali, può comportare l'indegnità a succedere (art. 463 c.c.).

6.

Quando il testamento è invalido: nullità, annullabilità, incapacità

Il sistema dell'art. 606 c.c. distingue due livelli di gravità, con conseguenze molto diverse:

VIZIO	SANZIONE	CHI PUÒ AGIRE, ENTRO QUANDO
Olografo: mancanza di autografia o di sottoscrizione. Pubblico: mancata redazione per iscritto da parte del notaio o mancanza della sottoscrizione del testatore o del notaio	Nullità (art. 606, co. 1, c.c.)	Chiunque vi abbia interesse; l'azione è imprescrittibile (salvi usucapione e prescrizione delle azioni di restituzione)
Ogni altro difetto di forma, inclusa la data mancante o incompleta nell'olografo	Annullabilità (art. 606, co. 2, c.c.)	Chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
Incapacità di testare: minore età, interdizione, incapacità naturale al momento dell'atto (art. 591 c.c.)	Annullabilità (art. 591, co. 3, c.c.)	Chiunque vi abbia interesse, entro cinque anni dall'esecuzione
Vizi della volontà: errore, violenza, dolo (la «captazione»), art. 624 c.c.	Annullabilità (art. 624 c.c.)	Chi vi ha interesse, entro cinque anni dalla notizia del vizio

La distinzione non è accademica. La nullità travolge l'atto per chiunque e per sempre; l'annullabilità richiede l'iniziativa di un interessato entro il termine, e nel frattempo l'atto produce effetti. Ma attenzione a non capovolgere la conclusione: «solo annullabile» non significa «quasi valido». Significa che la sorte del testamento dipende dalla scelta degli altri eredi, cioè di quelli che dall'annullamento avrebbero tutto da guadagnare.

CHI PROVA CHE IL TESTATORE ERA INCAPACE? CASS. N. 1592 DEL 24 GENNAIO 2026

In tema di incapacità naturale (art. 591, co. 2, n. 3, c.c.), la Cassazione ha ribadito a inizio 2026 il principio consolidato sull'onere della prova: poiché lo stato di capacità è la regola e l'incapacità l'eccezione, spetta **a chi impugna il testamento** dimostrare che il testatore, nel momento esatto della redazione, era assolutamente privo della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Solo di fronte a una situazione di incapacità totale e permanente l'onere si inverte, e tocca a chi difende il testamento provare il momento di lucido intervallo. La malattia, l'età avanzata, persino una demenza diagnosticata non bastano da sole: conta la condizione nell'istante dell'atto.

PARTE III · LA LEZIONE DELLA CASSAZIONE 2026

7.

L'ordinanza n. 17356 del 1° giugno 2026: il caso

La vicenda decisa dalla Seconda Sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 17356, depositata il 1° giugno 2026, è la materializzazione di tutto ciò che questo Quaderno raccomanda di evitare. Una scheda testamentaria olografa recava come data **la sola indicazione dell'anno**: niente giorno, niente mese. Alla morte del testatore, il documento era stato regolarmente pubblicato dal notaio; gli eredi avevano accettato l'eredità, presentato la denuncia di successione, eseguito la voltura catastale. La vita amministrativa dell'eredità, insomma, era andata avanti come se nulla fosse.

Poi l'impugnazione. Il tribunale, in primo grado, aveva salvato l'atto ritenendo operante la **conferma** dell'art. 590 c.c.: i comportamenti tenuti dagli eredi dopo la pubblicazione valevano, secondo quel giudice, come sanatoria del vizio. La Corte d'appello ha ribaltato: accettazione dell'eredità, pubblicazione della scheda, denuncia di successione e voltura catastale **non bastano** a confermare un testamento invalido. La Cassazione ha confermato integralmente l'annullamento.

8.

I principi: la data è essenziale, la sanatoria è stretta**Primo principio: il vizio di data rileva da solo**

La mancanza, anche solo parziale, della data è causa autonoma di annullabilità ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c. Non occorre dimostrare che nel caso concreto la data «sarebbe servita», cioè che esistano più testamenti in conflitto o dubbi sulla capacità del testatore in un certo periodo. La data deve risultare dalla scheda, non può essere ricostruita aliunde, con elementi esterni; la sua funzione cronologica e identificativa è protetta in sé. È la conferma più netta dell'orientamento rigoroso: il requisito formale non è uno strumento probatorio di cui si possa fare a meno quando «tanto non cambia niente», è un elemento costitutivo dell'atto.

Secondo principio: confermare un testamento invalido richiede molto più che eseguirlo per inerzia

L'art. 590 c.c. consente agli interessati di sanare una disposizione testamentaria invalida in due modi: la conferma espressa, o l'esecuzione volontaria da parte di chi **conosce il vizio**. L'ordinanza delimita entrambi i presupposti con precisione chirurgica:

- **La conoscenza del vizio è imprescindibile, e va provata.** Nel caso di specie i ricorrenti sostenevano che il notaio, alla pubblicazione, avesse informato tutti gli eredi dell'incompletezza della data e delle sue conseguenze. La Corte ha negato valore confessorio a quelle dichiarazioni: la confessione richiede fatti sfavorevoli a chi la rende, e ammissioni contenute negli atti difensivi vincolano solo se riconducibili alla parte e non al solo difensore.

- **Serve una condotta attuativa positiva.** L'esecuzione volontaria che sana è quella concretamente orientata ad attuare la volontà del testatore: attività positive, incompatibili con la volontà di impugnare. Comportamenti meramente passivi o conservativi, come accettare l'eredità, pubblicare la scheda, presentare la denuncia di successione o volturare al catasto, non bastano. Persino l'utilizzo gratuito di un immobile ereditario da parte di alcuni coeredi è stato giudicato inidoneo: è compatibile con il semplice esercizio delle facoltà del comproprietario, non «esegue» il testamento.

Terzo principio: l'art. 590 c.c. copre ogni invalidità, tranne il falso

La formula «da qualunque causa dipenda» va letta in senso ampio: la conferma può sanare tanto le nullità quanto le annullabilità. L'unico limite è l'**apocrifia**: se la scheda non è materialmente riferibile al de cuius, manca l'oggetto stesso della conferma, perché non esiste alcuna volontà testamentaria da attuare. E chi intende contestare l'autenticità di un olografo, per giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 12307 del 15 giugno 2015), non può limitarsi a disconoscerlo: deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza, con onere della prova a proprio carico.

⚠ CHE COSA CAMBIA, IN PRATICA

Per chi scrive un testamento: la data completa non è un dettaglio, è l'atto stesso. Per chi eredita da un testamento formalmente difettoso: non si può contare sul fatto che «ormai tutti hanno accettato», perché per cinque anni dall'esecuzione chiunque vi abbia interesse può chiedere l'annullamento, e la sanatoria dell'art. 590 c.c. esige prova della conoscenza del vizio e atti di esecuzione veri. Per chi invece dal testamento è stato pregiudicato: l'ordinanza 17356/2026 conferma che i margini di impugnazione, sui vizi formali, sono concreti. In entrambe le direzioni, la valutazione di un legale specializzato, presto, vale più di qualunque attesa.

9.

Il testamento che spunta dopo: Cass. n. 7679 del 30 marzo 2026

Il 2026 ha portato un'altra pronuncia destinata a pesare nelle divisioni ereditarie. Il caso: una causa di divisione avviata secondo le regole della successione legittima; a istruttoria ormai chiusa, salta fuori un testamento olografo della de cuius, che viene pubblicato e prodotto in giudizio, e che alcune parti disconoscono. I giudici di merito lo ritengono tardivo e irrilevante. La Cassazione ribalta, con quattro affermazioni:

- il documento formatosi (come prova) dopo le preclusioni istruttorie di primo grado (i termini oltre i quali non si possono più produrre prove) è ammissibile in appello come nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.;
- per il principio di acquisizione della prova (Sez. Un. n. 4835/2023), una volta prodotto, il testamento produce effetti nel processo a prescindere da chi lo ha depositato e senza che i beneficiari debbano dichiarare di volersene avvalere;
- chiedere la divisione secondo il testamento anziché secondo la legge non è domanda nuova: è la conseguenza della prevalenza del titolo testamentario sancita dall'art. 457, comma 2, c.c.;

- il mero disconoscimento non neutralizza la scheda: chi ne contesta l'autenticità deve agire con l'accertamento negativo (ancora Sez. Un. n. 12307/2015), con l'onere della prova a proprio carico.

La lezione pratica è speculare a quella della sezione precedente: un testamento valido può riemergere anche ad anni di distanza e rimettere in discussione una divisione già impostata sulla successione legittima. Chi liquida o acquista quote ereditarie «da successione senza testamento» farebbe bene a ricordarlo.

Un'avvertenza sui termini per impugnare il testamento ritrovato. La contestazione dell'autenticità, tramite accertamento negativo, non è soggetta a prescrizione, come le azioni di nullità. Quanto all'annullabilità per vizi di forma o incapacità, i cinque anni decorrono dall'esecuzione delle disposizioni (artt. 591 e 606 c.c.): un testamento rimasto nascosto non ha mai avuto esecuzione, quindi il quinquennio non è mai partito e si apre solo con l'attuazione delle sue disposizioni. L'emersione tardiva non brucia i termini di chi vuole impugnare: li apre. Sul versante opposto, i beneficiari del testamento ritrovato restano soggetti all'art. 480 c.c.: il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, non dal ritrovamento.

Le pronunce del 2026 in sintesi

PRONUNCIA	PRINCIPIO	CONSEGUENZA PRATICA
Cass., Sez. II, ord. 17356 1° giugno 2026	La data incompleta (solo l'anno) rende annullabile l'olografo; la conferma ex art. 590 c.c. esige conoscenza del vizio e atti attuativi positivi. Accettazione, pubblicazione, denuncia di successione e voltura non bastano.	La data completa è irrinunciabile; un testamento difettoso resta attaccabile per cinque anni anche se «tutti hanno accettato».
Cass. 7679 30 marzo 2026	Il testamento prodotto dopo le preclusioni, persino in appello, è ammissibile e prevale sulla successione legittima (art. 457, co. 2, c.c.); il semplice disconoscimento non lo neutralizza.	Nessuna divisione «senza testamento» è blindata finché un testamento valido può riemergere.
Cass. 1592 24 gennaio 2026	L'incapacità naturale del testatore deve provarla chi impugna, con riferimento al momento esatto della redazione; l'onere si inverte solo in caso di incapacità totale e permanente.	Età avanzata o malattia, da sole, non bastano per far cadere un testamento.

PARTE IV · LA PRATICA: TEMPI, PROCEDURE, IMPOSTE, IMMOBILI

10.

Dopo il decesso: accettare, rinunciare, dichiarare. Procedure e tempi esatti

L'eredità non si acquista automaticamente: alla morte si diventa **chiamati** all'eredità, e si diventa eredi solo con l'**accettazione** (art. 459 c.c.). Da quel momento, e con effetto retroattivo all'apertura della successione, si subentra in tutto: beni, crediti e **debiti** del defunto. Per questo la scelta tra le tre strade possibili va fatta con metodo, e prima di qualunque atto sui beni.

Le tre strade e le loro procedure

- **Accettazione pura e semplice.** Può essere espressa: una dichiarazione formale in atto pubblico o scrittura privata (art. 475 c.c.), spesso inserita nello stesso rogito di vendita o ricevuta dal notaio. Oppure tacita (art. 476 c.c.): si verifica quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non da erede. La giurisprudenza vi fa rientrare, tra l'altro, la vendita o la donazione di beni ereditari, la riscossione di crediti del defunto e la **voltura catastale** (l'aggiornamento dell'intestazione in catasto), che ha rilievo civile oltre che fiscale. Non è invece accettazione tacita la sola presentazione della dichiarazione di successione, che è un adempimento fiscale. Effetto: confusione dei patrimoni, e dei debiti ereditari si risponde anche con i beni propri.
- **Accettazione con beneficio d'inventario** (artt. 484 ss. c.c.). È l'accettazione «protetta»: si diventa eredi, ma i debiti del defunto si pagano solo con quanto c'è nell'eredità. A cosa serve, come si fa e in quali tempi va consolidata è spiegato nel riquadro che segue.
- **Rinuncia** (art. 519 c.c.). Anche la rinuncia è un atto formale: dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni. Non può essere parziale, né a termine, né condizionata (art. 520 c.c.). Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato; al suo posto subentrano per rappresentazione i discendenti, o gli altri chiamati. La rinuncia è **revocabile** finché il diritto di accettare non è prescritto e finché gli altri chiamati non abbiano già accettato (art. 525 c.c.). Attenzione: chi è nel possesso dei beni e lascia scadere i termini di inventario non può più rinunciare con effetto, perché è già considerato erede.

IL BENEFICIO D'INVENTARIO: A CHE COSA SERVE E COME SI CONSOLIDA

A che cosa serve. Chi accetta puramente e semplicemente confonde il proprio patrimonio con quello del defunto: dei debiti ereditari risponde anche con i beni propri, casa e conti inclusi. Il beneficio d'inventario impedisce questa confusione (art. 490 c.c.): i due patrimoni restano distinti, i creditori del defunto si soddisfano sui beni ereditari con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede, e l'erede paga i debiti del defunto **solo entro il valore di quanto ha ricevuto**. Se i debiti superano l'attivo, non perde nulla di suo. È la scelta giusta quando la situazione debitoria del defunto non è chiara, ed è **obbligatoria** per minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche (artt. 471-473 c.c., con autorizzazione del giudice tutelare per gli incapaci).

Come si fa. Due adempimenti, entrambi indispensabili: la **dichiarazione**, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni e trascritta nei registri immobiliari (art. 484 c.c.); e l'**inventario**, la ricognizione formale di beni e debiti redatta da un notaio o dal cancelliere. La sola dichiarazione, senza inventario nei termini, non produce il beneficio.

I tempi per consolidarlo. Dipendono dal possesso dei beni. Chi è **nel possesso** (anche solo perché viveva nella casa del defunto) deve completare l'inventario entro **3 mesi** dall'apertura della successione (il tribunale può concedere una proroga fino ad altri 3) e, compiuto l'inventario, ha **40 giorni** per deliberare se accettare: sfiorato uno dei due termini, è erede puro e semplice, con tutti i debiti (art. 485 c.c.). Chi **non è nel possesso** ha tempo fino alla prescrizione decennale: se rende prima la dichiarazione, deve completare l'inventario entro 3 mesi, altrimenti diventa erede puro e semplice; se compie prima l'inventario, deve rendere la dichiarazione nei 40 giorni successivi, altrimenti perde il diritto di accettare (art. 487 c.c.).

Che cosa viene dopo. Il beneficio non è solo uno scudo: apre una fase di amministrazione e liquidazione. L'erede beneficiario amministra i beni ereditari e paga creditori e legatari secondo le regole degli artt. 495 ss. c.c., con obbligo di rendiconto (art. 496 c.c.). Se anche un solo creditore o legatario si oppone, scatta la liquidazione concorsuale (artt. 498 ss. c.c.): inviti ai creditori, stato di graduazione, pagamenti solo all'esito, con tempi che si misurano in anni. È un procedimento tecnico, con perizie e rapporti con i creditori da gestire: dalla dichiarazione in poi l'assistenza di un professionista non è un'opzione di lusso, è il modo per non perdere il beneficio.

Quando si perde. Il beneficio decade, e si risponde dei debiti senza limiti, se l'erede vende, ipoteca o dà in pegno beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, o se nell'inventario omette beni in mala fede o denuncia passività inesistenti (artt. 493-494 c.c.). Unica eccezione di favore: gli incapaci non decadono dal beneficio finché non sia trascorso un anno dalla maggiore età o dal venir meno dell'incapacità (art. 489 c.c.).

L'orologio dell'eredità: tutti i termini

ADEMPIMENTO	TERMINE	CHE COSA ACCADE SE SCADE
Accettazione dell'eredità (in ogni forma)	10 anni dall'apertura della successione (art. 480 c.c.)	Il diritto di accettare si prescrive: si perde l'eredità
Inventario, per il chiamato nel possesso dei beni (anche solo convivente nella casa del defunto)	3 mesi dall'apertura della successione, prorogabili dal tribunale di altri 3 (art. 485 c.c.)	È considerato erede puro e semplice : risponde dei debiti senza limiti e non può più rinunciare
Dichiarazione di accettazione, dopo l'inventario (chiamato nel possesso)	40 giorni dal compimento dell'inventario (art. 485, co. 2, c.c.)	È considerato erede puro e semplice
Inventario, per il chiamato non nel possesso che ha dichiarato di accettare con beneficio	3 mesi dalla dichiarazione (art. 487 c.c.)	È considerato erede puro e semplice
Termine fissato dal giudice su istanza di chiunque vi abbia interesse (actio interrogatoria)	Quello stabilito dal tribunale (art. 481 c.c.)	Il chiamato che tace perde il diritto di accettare
Dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate	12 mesi dall'apertura della successione, in via telematica	Sanzioni amministrative; la regolarizzazione resta possibile con il ravvedimento
Versamento dell'imposta di successione autoliquidata	90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	Sanzioni e interessi; possibile la rateazione (acconto 20%, rate trimestrali, per importi sopra 1.000 €)
Impugnazione del testamento annullabile (forma, incapacità)	5 anni dall'esecuzione delle disposizioni (artt. 591 e 606 c.c.)	Il testamento si consolida
Azione di riduzione dei legittimari lesi	10 anni (artt. 553 ss. c.c.); decorrenza dall'accettazione del chiamato per testamento, dall'apertura della successione per le donazioni (Sez. Un. 20644/2004)	La lesione della legittima non è più rimediabile

Se nessun chiamato accetta e nessuno è nel possesso dei beni, su istanza degli interessati (o d'ufficio) il tribunale nomina un curatore dell'**eredità giacente** (art. 528 c.c.), che amministra il patrimonio fino all'accettazione o alla devoluzione allo Stato. Quanto alla dichiarazione di successione: ne è esonerato solo il caso semplice, cioè eredità devoluta a coniuge e parenti in linea retta, attivo non superiore a 100.000 euro, senza immobili né diritti reali immobiliari. Se c'è una casa, la dichiarazione c'è sempre; la voltura catastale viene eseguita in automatico con la dichiarazione telematica, salvo diversa opzione.

II.

Le imposte nel 2026: la riforma a regime

Dal 1° gennaio 2025 la fiscalità successoria è governata dal testo unico (D.Lgs. 346/1990) come riscritto dal **D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139**, attuativo della delega fiscale: aliquote e franchigie sono entrate stabilmente nel corpo del testo unico, e il meccanismo di pagamento è cambiato. Le misure:

BENEFICIARIO	FRANCHIGIA PER EREDE	ALiquOTA OLTRE LA FRANCHIGIA
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in quanto figli dei figli)	1.000.000 €	4%
Fratelli e sorelle	100.000 €	6%
Altri parenti fino al 4° grado; affini in linea retta; affini in linea collaterale fino al 3° grado	nessuna	6%
Tutti gli altri soggetti	nessuna	8%
Persona con disabilità grave (L. 104/1992), qualunque sia il rapporto di parentela	1.500.000 €	aliquota del rapporto

Per gli immobili si aggiungono l'**imposta ipotecaria** (2%) e l'**imposta catastale** (1%) sul valore catastale, ciascuna con un minimo di 200 euro; se per almeno un beneficiario ricorrono i requisiti **prima casa**, entrambe scendono alla misura fissa di 200 euro ciascuna. La base imponibile degli immobili abitativi resta, di regola, il valore catastale rivalutato (rendita per 1,05, poi per 110 se prima casa o per 120 per le altre abitazioni): per gli immobili dichiarati a valore catastale opera la limitazione del potere di rettifica, la cosiddetta valutazione automatica, ed è uno dei motivi per cui l'imposta di successione italiana resta tra le più miti d'Europa.

QUANTO SI PAGA DAVVERO: LA FAMIGLIA TIPO (SCENARIO ILLUSTRATIVO)

Muore un proprietario lasciando la moglie e due figli, senza testamento. Il patrimonio: l'abitazione di famiglia (rendita catastale 900 euro) e 60.000 euro sul conto. La base imponibile della casa è il valore catastale: 900 per 1,05 per 110, cioè 103.950 euro, grazie ai requisiti prima casa della coniuge superstite; l'attivo complessivo è quindi di circa 164.000 euro, diviso un terzo ciascuno. Siamo lontanissimi dal milione di franchigia a testa: **imposta di successione zero**. Si pagano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, 200 più 200 euro (senza i requisiti prima casa il moltiplicatore salirebbe a 120 e si pagherebbero il 2% più l'1% del valore catastale: circa 3.400 euro), oltre a bollo e tributi minori per qualche decina di euro. Unici veri adempimenti: dichiarazione telematica entro 12 mesi, con voltura automatica, e versamento entro i 90 giorni successivi al termine. I numeri sono uno scenario illustrativo costruito sulle regole vigenti, non un caso reale.

Le due novità di sistema della riforma:

- **Autoliquidazione.** Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l'imposta non viene più liquidata dall'ufficio con avviso: la calcola e la versa il contribuente in sede di dichiarazione, entro 90 giorni dal termine di presentazione, con possibilità di rateazione (acconto minimo del 20% e rate trimestrali, per importi sopra 1.000 euro). L'ufficio controlla a posteriori.
- **Abolizione del coacervo successorio.** Le donazioni ricevute in vita dal de cuius non si sommano più all'eredità per verificare il superamento della franchigia: successione e donazioni viaggiano su franchigie autonome. Per la pianificazione patrimoniale è un cambio di paradigma: donare in vita non «consuma» più la franchigia successoria.

⚠ **ATTENZIONE ALLA PAROLA «TASSE DI SUCCESSIONE»**

Nella conversazione comune si confondono tre prelievi diversi: l'imposta di successione (con franchigie e aliquote della tabella), le imposte ipotecaria e catastale sugli immobili (dovute anche quando l'imposta di successione è zero per franchigia) e i tributi minori (bollo, tasse ipotecarie). Per la famiglia tipo, cioè coniuge e figli, un'abitazione, patrimonio sotto il milione per erede, l'imposta di successione è quasi sempre **zero**: si pagano le ipocatastali. È bene saperlo prima di rinunciare a un'eredità «per paura delle tasse».

12.

L'immobile ereditato: comunione, vendita, fisco

Quando gli eredi sono più d'uno, sull'immobile nasce una **comunione ereditaria**: ciascuno è titolare di una quota ideale dell'intero (una frazione di tutto l'immobile, non una porzione fisica), e gli atti di disposizione richiedono l'unanimità (la vendita dell'intero immobile, in particolare). Lo scioglimento passa per la **divisione**, contrattuale se c'è accordo, giudiziale altrimenti (artt. 713 ss. c.c.); ogni coerede può sempre domandarla. Con la riforma Cartabia, per le liti di divisione è obbligatorio il tentativo di mediazione civile.

Per vendere un immobile ereditato servono in concreto: la dichiarazione di successione presentata, la trascrizione dell'**accettazione tacita di eredità** (di regola curata dal notaio in sede di rogito, a spese di parte venditrice) e la consueta documentazione urbanistico-catastale. Sul piano fiscale, la vendita di un fabbricato pervenuto per successione **non genera mai plusvalenza imponibile** ai fini IRPEF: l'art. 67 del TUIR esclude espressamente gli immobili acquisiti per successione dalle plusvalenze immobiliari tassabili, qualunque sia il tempo trascorso e il prezzo realizzato. È una differenza rilevante rispetto agli immobili acquistati o ricevuti in donazione (per questi ultimi, il quinquennio si calcola dall'acquisto del donante). L'esclusione ha però un'eccezione che in una compravendita pesa: i **terreni edificabili**. La loro cessione genera plusvalenza imponibile in ogni caso, anche quando il terreno è pervenuto per successione, e si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore dichiarato nella dichiarazione di successione (artt. 67 e 68 TUIR). Dichiarare quel valore con cura, dunque, non è solo un adempimento: è la base del conto fiscale di una vendita futura.

PROVENIENZA SUCCESSORIA E MERCATO

A differenza della provenienza donativa, storicamente penalizzata e oggi riabilitata dalla L. 182/2025 (Quaderni N.03 e N.11), la provenienza successoria non spaventa il mercato, con un'avvertenza: finché i legittimari lesi da un testamento possono agire in riduzione (dieci anni), l'acquirente prudente e la sua banca verificano l'assetto della successione. Nella pratica, la presenza di tutti gli eredi all'atto, le rinunce formalizzate e la trascrizione dell'accettazione tacita chiudono il tema. Un dossier successorio ordinato (dichiarazione, vulture, eventuale divisione) accorcia i tempi di vendita più di qualunque trattativa.

13.**Strumenti operativi: due checklist****Per chi fa testamento (olografo)**

- Tutto scritto a mano, con la grafia abituale: niente computer, niente moduli, niente interventi di terzi.
- Data completa (giorno, mese, anno) scritta di pugno: dopo l'ordinanza 17356/2026 è il punto su cui non esiste tolleranza.
- Firma in calce, sotto l'ultima disposizione.
- Quote dei legittimari rispettate (tabella della sezione 3): un testamento che le ignora consegna agli eredi dieci anni di possibile contenzioso.
- Beni identificati con precisione; per gli immobili, indirizzo e dati catastali.
- Conviventi di fatto: il testamento è l'unico strumento di tutela del partner; usare la quota disponibile e ricordare l'8% di imposta senza franchigia (sezione 2).
- Deposito fiduciario presso un notaio o, in alternativa, luogo sicuro noto a persona di fiducia.
- Revisione a ogni evento rilevante: nuovo testamento integrale, datato, con revoca espressa dei precedenti.
- In caso di patrimoni articolati, famiglie ricomposte, aziende: testamento pubblico dal notaio, non fai-da-te.

Per chi eredita

- Cercare subito eventuali testamenti (casa, notaio di famiglia, registro generale dei testamenti) e consegnarli al notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.).
- Prima di qualunque atto sui beni, valutare la situazione debitoria del defunto: nel dubbio, accettazione con beneficio d'inventario; attenzione agli atti che valgono accettazione tacita (vendite, riscossioni, voltura catastale).
- Chi è nel possesso dei beni ha l'orologio contro: inventario entro 3 mesi, dichiarazione nei 40 giorni successivi (art. 485 c.c.), altrimenti è erede puro e semplice e non può più rinunciare.
- Dichiarazione di successione entro 12 mesi; imposta autoliquidata entro 90 giorni dal termine; verificare franchigie e requisiti prima casa.
- Testamento con difetti formali? Né ignorarlo né «eseguirlo» d'istinto: per cinque anni può essere annullato, e la conferma ex art. 590 c.c. richiede consapevolezza del vizio e atti attuativi veri. Parere legale immediato.
- Causa di divisione impostata sulla successione legittima? Un testamento può emergere anche in appello (Cass. 7679/2026).
- Prima di vendere: trascrizione dell'accettazione tacita, assetto dei legittimari verificato, dossier documentale completo.

14.

Conclusioni

La successione è l'unico evento giuridico certo della vita patrimoniale di ciascuno, ed è paradossalmente quello a cui si dedica meno pianificazione. Le regole ricostruite in questo Quaderno raccontano un sistema coerente: la legge protegge la famiglia con la successione legittima e con le quote dei legittimari, lascia alla volontà uno spazio reale ma delimitato, e in cambio di quella libertà pretende il rigore della forma. L'ordinanza n. 17356/2026 è la dimostrazione che quel rigore non è negoziabile: una data incompleta ha più forza di anni di esecuzione pacifica delle volontà del defunto.

Lo stato dell'arte al 2026 si riassume così: il testamento prevale sempre sulla legge, anche se riemerge tardi (art. 457 c.c.; Cass. 7679/2026), ma solo se è formalmente impeccabile (Cass. 17356/2026); chi lo impugna per incapacità ha l'onere della prova (Cass. 1592/2026); chi eredita ha tempi precisi da rispettare, e il più insidioso riguarda chi è nel possesso dei beni; il fisco, dopo il D.Lgs. 139/2024, è più semplice e più mite, con autoliquidazione, franchigie autonome dalla donazione ed esenzione da plusvalenza per gli immobili ereditati; e la riforma della L. 182/2025 ha chiuso il cerchio sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Gli strumenti per trasmettere bene ci sono tutti. Resta da fare la cosa più difficile: usarli per tempo.

«Un testamento scritto bene è l'ultimo atto di cura verso chi resta: una pagina, una data completa, una firma. Ai propri cari si lascia un patrimonio, non una causa.»

FONTI

Codice civile: artt. 456, 457, 458, 459, 463, 471-473, 475, 476, 480, 481, 484-490, 493, 494, 519, 520, 525, 528, 536-548 (legittimari), 553 ss. (riduzione), 556, 561, 563 (come sostituiti dalla L. 182/2025), 565-586 (successione legittima), 587, 589, 590, 591, 601-607, 620, 624, 713 ss., 768-bis ss., 1920. Codice di procedura civile: artt. 216, 345, co. 3. L. 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili e convivenze di fatto), art. 1, commi 2, 20-21, 36-37, 42-44, 49, 50-63, 65. L. 2 dicembre 2025, n. 182 (riforma degli artt. 561 e 563 c.c.). D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico imposta successioni e donazioni), come modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (aliquote, franchigie, autoliquidazione, abolizione del coacervo successorio; efficacia dal 1° gennaio 2025). D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecaria e catastale). D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68. L. 5 febbraio 1992, n. 104 (franchigia 1,5 mln).

Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. II, ordinanza 1° giugno 2026, n. 17356 (data incompleta, annullabilità, limiti della conferma ex art. 590 c.c.); Cass. civ. 30 marzo 2026, n. 7679 (testamento olografo prodotto dopo le preclusioni, prevalenza sulla successione legittima); Cass. civ. 24 gennaio 2026, n. 1592 (onere della prova dell'incapacità naturale); Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12307 (contestazione dell'autenticità dell'olografo: accertamento negativo); Cass. civ., Sez. Un., n. 4835/2023 (principio di acquisizione della prova); Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 2004, n. 20644 (decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione).

DISCLAIMER

Documento informativo e divulgativo a cura dell'USEC — Ufficio Studi e Analisi Immobiliari. Non costituisce parere legale, fiscale o notarile. Le norme e le pronunce citate sono state verificate alla data di chiusura redazionale (12 giugno 2026); successive modifiche normative o evoluzioni giurisprudenziali possono incidere sui contenuti; i testi vigenti sono consultabili su normattiva.it e la giurisprudenza di legittimità su cortedicassazione.it. Per ogni decisione sul caso concreto è necessario il supporto di un professionista abilitato.